



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Modifica del Decreto ministeriale 29 ottobre 2010 sulle Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche, riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Repertorio Atti n. *196* /CSR del 22 settembre 2011.

Nell'odierna seduta del 22 settembre 2011

VISTO il Regolamento (CE) n. 834/2007, del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, ed il Regolamento (CE) n.1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, che stabilisce il regime di importazione per quanto riguarda i prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi, definendo le modalità applicabili ai prodotti conformi ed ai prodotti che offrono garanzie equivalenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, che reca le modalità di applicazione del soprarichiamato Regolamento (CE) n. 834/2007 ed in particolare il paragrafo 2 dell'articolo 65, che prevede prelievi di campioni da analizzare per la ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica, verifica la conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica nonché ne definisce le modalità cui deve attenersi l'autorità o l'organismo di controllo, con la precisazione che le analisi sono obbligatorie anche se sussiste il solo sospetto dell'utilizzazione di prodotti non autorizzati nella produzione;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990 - che all'articolo 4, comma 3 così come modificato dall'articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 ottobre 2010, che individua, a livello nazionale, i requisiti minimi e disciplina le modalità di prelievo e campionamento, al fine di verificare la prevista conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica ed evitare il rischio di eventuali contaminazioni, prevedendo quattro aliquote di campione, da poter eventualmente ridurre, qualora considerate eccessive, al termine del periodo transitorio fissato in tre anni;

Elleca





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PLR I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO il testo del provvedimento in esame, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 7816 del 2 agosto 2011 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 4 agosto del medesimo anno, con nota protocollo n. 4016, che proroga fino al 31 dicembre 2011 il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del sopra richiamato decreto ministeriale 29 ottobre 2010, al fine di consentire l'adeguamento della documentazione di sistema degli organismi di controllo;

VISTA l'istruttoria tecnica svoltasi in data 8 settembre 2011, conclusa con avviso favorevole sul testo ministeriale proposto;

VISTI gli esiti favorevoli dell'odierna seduta di questa Conferenza

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Modifica del Decreto ministeriale 29 ottobre 2010 sulle Disposizioni per l'individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche, riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici".

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto